

DELIBERAZIONE 7 NOVEMBRE 2014
551/2014/R/GAS

APPROVAZIONE DI MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA SNAM RETE GAS S.P.A. E
GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BILANCIAMENTO
DI MERITO ECONOMICO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 7 novembre 2014

VISTI:

- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 715/2009, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2011, ARG/gas 145/11;
- la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2013, 446/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 446/2013/R/gas) e i relativi allegati;
- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2013, 501/2013/R/gas e i relativi allegati;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2013, 520/2013/R/gas e i relativi allegati;
- la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2013, 552/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 645/2013/E/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2014, 27/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 27/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 13 febbraio 2014, 57/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 57/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 9 ottobre 2014, 485/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 485/2014/R/gas);

- il codice di trasporto della società Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, 75/03, come successivamente integrato e modificato (di seguito: codice di trasporto);
- il regolamento della piattaforma del bilanciamento di merito economico del gas naturale, predisposto dal Gestore dei mercati energetici (di seguito: GME), approvato dall'Autorità con deliberazione 27 ottobre 2011, ARG/gas 145/11, come successivamente integrato e modificato (di seguito: Regolamento PBgas);
- la convenzione tra la società Snam Rete Gas ed il GME, approvata con deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2011, ARG/gas 182/11, come successivamente modificata e integrata (di seguito: la Convenzione);
- la lettera del GME in data 27 ottobre 2014, prot. Autorità n. 29941 del 27 marzo 2014 e la lettera di Snam Rete Gas in data 5 novembre 2014, prot. Autorità n. 31304 del 5 novembre 2014 (di seguito rispettivamente: lettera 27 marzo 2014 e lettera 5 novembre 2014).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/gas 45/11, l'Autorità ha definito la disciplina del bilanciamento di merito economico del sistema del gas naturale ed ha previsto che il ruolo di responsabile del bilanciamento sia svolto dall'impresa maggiore di trasporto, ossia da Snam Rete Gas che si approvvigiona delle risorse di stoccaggio per la copertura dello sbilanciamento complessivo del sistema attraverso una piattaforma per la raccolta delle offerte di tali risorse organizzata e gestita dal GME per conto del responsabile del bilanciamento;
- ai sensi dell'articolo 3, della deliberazione ARG/gas 45/11:
 - a) il responsabile del bilanciamento ed il GME sono tenuti a sottoscrivere la Convenzione nella quale sono disciplinati le modalità di affidamento dell'organizzazione e gestione della piattaforma di bilanciamento nonché i flussi informativi fra i medesimi soggetti necessari per la presentazione delle offerte nell'ambito della piattaforma per il bilanciamento e la registrazione delle transazioni concluse;
 - b) la Convenzione è trasmessa all'Autorità per l'approvazione;
- con la deliberazione 446/2013/R/gas, l'Autorità ha integrato la disciplina del bilanciamento di merito economico del gas naturale con riferimento all'introduzione della sessione di mercato prevista dalla deliberazione 538/2012/R/gas (di seguito: sessione di mercato *locational*);
- con la deliberazione 501/2013/R/gas, l'Autorità ha approvato le modifiche alla Convenzione conseguenti l'integrazione alla disciplina del bilanciamento di cui al precedente alinea;
- con la deliberazione 57/2014/R/gas, l'Autorità ha approvato integrazioni alla Convenzione funzionali all'implementazione di ulteriori previsioni relative al

bilanciamento di merito economico contenute nelle deliberazioni 446/2013/R/gas, 520/2013/R/gas e 552/2013/R/gas;

- con la deliberazione 159/2014/R/gas, l’Autorità ha approvato integrazioni alla Convenzione funzionali a disciplinare i flussi informativi e la gestione delle negoziazioni delle offerte di vendita del responsabile del bilanciamento presso la sessione di mercato locational durante la fase di iniezione, ai sensi delle deliberazioni 446/2013/R/gas, 520/2013/R/gas e 552/2013/R/gas;
- con la deliberazione 485/2014/R/gas, l’Autorità ha, tra l’altro, previsto, al punto 8, che il GME modifichi le modalità di selezione e di valorizzazione di offerte di gas al PSV per il reintegro del line-pack e dello stoccaggio, disciplinate nel Regolamento PBgas, in modo tale che esse siano distinte unicamente in base al giorno di riconsegna del gas e non più anche in base alla destinazione del reintegro;
- con lettera 27 ottobre 2014 e lettera 5 novembre 2014, il GME e Snam Rete Gas hanno trasmesso, all’Autorità, una proposta di modifica della Convenzione funzionale al recepimento delle disposizioni di cui all’articolo 8 della deliberazione 485/2014/R/gas;
- con la medesima comunicazione, il GME ha rappresentato che *“il corretto funzionamento del nuovo algoritmo zonale di risoluzione delle sessioni di mercato” locational “ – approvato con la deliberazione 485/2014/R/gas in esito al procedimento consultivo dalla stessa indetto con la pubblicazione del DCO 373/2014/R/gas – presuppone necessariamente una funzione del costo della risorsa line-pack maggiore rispetto alla funzione di costo applicata alla risorsa reintegro Stogit”*;
- le funzioni di costo delle risorse *line pack* e reintegro Stogit, sono individuate al Capitolo 9, § 3.1.2.1, del codice di rete di Snam Rete Gas ed in prima applicazione sono state assunte di pari valore.

RITENUTO CHE:

- lo schema presentato con lettera 27 ottobre 2014 e lettera 5 novembre 2014 sia conforme alle deliberazioni ARG/gas 45/11, 446/2013/R/gas, 520/2013/R/gas, 552/2013/R/gas e 485/2014/R/gas e, pertanto, sia opportuno approvare, per quanto di competenza dell’Autorità, la suddetta proposta di modifica della convenzione tra Snam Rete Gas e il GME;
- sia necessario aggiornare il valore della funzione di costo della risorsa *line-pack* al Capitolo 9, § 3.1.2.1, punto 2 del Codice di rete, per quanto necessario a consentire il corretto funzionamento della sessione di mercato *locational*

DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza, la proposta di modifica della convenzione sottoscritta dal GME e Snam Rete Gas ai sensi dell'articolo 3, della deliberazione ARG/gas 45/11, trasmessa rispettivamente con lettera 27 ottobre 2014 e lettera 5 novembre 2014 ed allegata al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di prevedere che il codice di rete di Snam Rete Gas, al Capitolo 9, § 3.1.2.1, sia modificato come segue:
 - i) il punto 2 è sostituito dal seguente “2. 0,33 €GJ per la risorsa di cui alla precedente lettera d);”;
 - ii) dopo il punto 2 è aggiunto il seguente “3. 0,34 €GJ per la risorse di cui alla precedente lettera e).”
3. di trasmettere il presente provvedimento a Snam Rete Gas e al GME;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

7 novembre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni